



Repertorio n. 4728

Raccolta n. 3170

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

NEFROS AMBIENTE

Con la presente scrittura privata, che sarà tenuta a raccolta dal Notaio che ne autenticcherà l'ultima delle sottoscrizioni, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i signori:

BOTTAZZI SANDRO nato a Baricella (BO) il 31 agosto 1955, residente a Baricella (BO) Via Bocche n. 1, codice fiscale BTT SDR 55M31 A665S

CANE' GABRIELE, nato a Baricella (BO) il 31 ottobre 1953, residente a Baricella (BO) Via Savena Vecchia n. 515, codice fiscale CNA GRL 53R31 A665B

CECCARDI PAOLO, nato a Bologna il 7 agosto 1948, residente a Baricella (BO) in Via Hanoi n. 12, codice fiscale CCC PLA 48M07 A944N

GALLI CLAUDIO, nato a Rimini il 18 ottobre 1950, residente a Bologna in Strada Maggiore n. 8, codice fiscale GLL CLD 50R18 H294G,

GUIZZARDI ROBERTO, nato a Bologna il 24 giugno 1968, residente a Calderara di Reno (BO) in via Persicetana n. 1/3 codice fiscale GZZ RRT 68H24 A944K

MACCAGNANI WILLIAM, nato a Castello d'Argile (BO) il 5 giugno 1962, residente a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Cento n. 40, codice fiscale MCC WLM 62H05 C185D

ZAPPOLI PIER FRANCESCO nato a Bologna il 7 luglio 1968, residente a Riccione Viale Ariosto n. 20, C.F. ZPP PFR 68L07 A944I,

POZZI CLAUDIO, nato a San Pietro in Casale (BO) il 25 marzo 1960, residente ad Argelato (BO) Via dei Platani n. 13, codice fiscale PZZ CLD 60C25 I110B

RACEMOLI ALFONSO, nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 18 dicembre 1948, residente ad Anzola dell'Emilia (BO) Via Emilia n. 167 codice fiscale RCM LNS 48T18 G566M

PALUMBI FEDERICA nata a Bologna il 2 dicembre 1969 residente a Bologna, Via Santo Stefano n. 40, codice fiscale PLM FRC 69T42 A944Y,

MARZETTI CARLA, nata Bologna il 3 maggio 1955, residente a Bologna Via dei Mille n. 12, codice fiscale MRZ CRL 55E43 A944V

Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: NEFROS Ambiente APS.

Art. 2 - Sede legale

L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro. L'associazione ha sede legale in Bologna Via Indipendenza n. 54.

Art. 3 - Scopo

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale secondo le previsioni dello statuto in allegato a tale verbale costitutivo. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 4 - Durata

Registrato
a Bologna
il **17 marzo 2022**
n. **12724**
Serie **1T**
pagati euro **200,00**

Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti. L'associazione ha durata illimitata nel tempo ed è apartitica e aconfessionale.

Art. 5 – Norme che regolano l'associazione

L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato "A").

Art. 6 – Quota associativa

I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione, sia stabilito in Euro 200 (duecento), quote che costituiscono il Fondo sociale, mentre le quote successive saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

I costituenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 (tre) membri. L'Assemblea costituente decide all'unanimità per l'immediata elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente nella persona del signor Guizzardi Roberto.

A comporre lo stesso, oltre il Presidente sopra eletto, vengono eletti all'unanimità i signori:

- Ceccardi Paolo;
- Palumbi Federica.

Art. 8 - Ineleggibilità

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 9 - Registrazione

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino alla sua istituzione, si iscrive nel Registro Regionale e/o nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, e per essa si applicano pertanto le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione in tali Registri. Il requisito dell'iscrizione nel RUNTS, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione ad uno dei Registri suddetti, come attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non può essere usata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

F.to Claudio Galli

F.to Maccagnani William

F.to Alfonso Racemoli

F.to Canè Gabriele

F.to Paolo Ceccardi

F.to Claudio Pozzi

F.to Carla Marzetti

F.to Roberto Guizzardi

F.to Federica Palumbi

F.to Sandro Bottazzi

F.to Pier Francesco Zappoli

Repertorio Notarile n. 4716

**AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritta **Dott.ssa CHIARA BRANCHINI, Notaio** residente in Bologna, con studio in Via Loderingo degli Andalò n. 1, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna

CERTIFICO

che i signori:

GALLI CLAUDIO, nato a Rimini il 18 ottobre 1950, residente a Bologna in Strada Maggiore n. 8, codice fiscale GLL CLD 50R18 H294G,

MACCAGNANI WILLIAM, nato a Castello d'Argile (BO) il 5 giugno 1962, residente a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Cento n. 40, codice fiscale MCC WLM 62H05 C185D

RACEMOLI ALFONSO, nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 18 dicembre 1948, residente ad Anzola dell'Emilia (BO) Via Emilia n. 167 codice fiscale RCM LNS 48T18 G566M

CANE' GABRIELE, nato a Baricella (BO) il 31 ottobre 1953, residente a Baricella (BO) Via Savena Vecchia n. 515, codice fiscale CNA GRL 53R31 A665B

CECCARDI PAOLO, nato a Bologna il 7 agosto 1948, residente a Baricella (BO) in Via Hanoi n. 12, codice fiscale CCC PLA 48M07 A944N

POZZI CLAUDIO, nato a San Pietro in Casale (BO) il 25 marzo 1960, residente ad Argelato (BO) Via dei Platani n. 13, codice fiscale PZZ CLD 60C25 I110B

MARZETTI CARLA, nata Bologna il 3 maggio 1955, residente a Bologna Via dei Mille n. 12, codice fiscale MRZ CRL 55E43 A944V

GUIZZARDI ROBERTO, nato a Bologna il 24 giugno 1968, residente a Calderara di Reno (BO) in via Persicetana n. 1/3 codice fiscale GZZ RRT 68H24 A944K

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto la propria firma in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, alla mia presenza, a norma di legge, previa lettura dell'atto da me Notaio a loro data, ad eccezione della documentazione allegata dalla cui lettura sono stato dalle parti dispensato, alle ore dieci e minuti zero

nel mio studio in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 1., oggi primo marzo duemilaventidue

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

Repertorio Notarile n. 4719

**AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritta **Dott.ssa CHIARA BRANCHINI, Notaio** residente in Bologna, con studio in Via Loderingo degli Andalò n. 1, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna

CERTIFICO

che i signori:

PALUMBI FEDERICA nata a Bologna il 2 dicembre 1969 residente a Bo-

logna, Via Santo Stefano n. 40, codice fiscale PLM FRC 69T42 A944Y,

BOTTAZZI SANDRO nato a Baricella (BO) il 31 agosto 1955, residente a Baricella (BO) Via Bocche n. 1, codice fiscale BTT SDR 55M31 A665S della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto la propria firma in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, alla mia presenza, a norma di legge, previa lettura dell'atto da me Notaio a loro data, ad eccezione della documentazione allegata dalla cui lettura sono stato dalle parti dispensato, alle ore diciassette e minuti trenta nel mio studio in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 1., oggi due marzo duemilaventidue

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

Repertorio n. 4728

Raccolta n. 3170

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta **Dott.ssa CHIARA BRANCHINI, Notaio** residente in Bologna, con studio in Via Loderingo degli Andalò n. 1, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna

CERTIFICO

che il signor:

ZAPPOLI PIER FRANCESCO nato a Bologna il 7 luglio 1968, residente a Riccione Viale Ariosto n. 20, C.F. ZPP PFR 68L07 A944I,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto la propria firma in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, alla mia presenza, a norma di legge, previa lettura dell'atto da me Notaio a lui data, ad eccezione della documentazione allegata dalla cui lettura sono stato dalla parte dispensato, alle ore undici e minuti zero

nel mio studio in Bologna, Via Loderingo degli Andalò n. 1, oggi sette marzo duemilaventidue

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

Allegato A alla Raccolta N. 3170
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NEFROS AMBIENTE APS

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione denominata "NEFROS Ambiente APS" con sede nel Comune di Bologna.
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre, istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è apolitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati, loro familiari e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. L'Associazione, tenuto conto che:
 - i) le malattie renali sono molto diffuse nella popolazione e si caratterizzano per un decorso nella maggioranza dei casi subdolo e asintomatico;
 - ii) l'inquinamento ambientale, cattivi stili di vita e disuguaglianze sociali espongono a un maggiore rischio di malattie renali;
 - iii) l'elevato numero di anziani, l'efficacia delle cure nonché la loro complessità aumentano la fragilità delle persone di fronte alle malattie renali;
 - iv) le sfide della nefrologia legale all'applicazione dell'ingegneria biomedica nella dialisi e del condizionamento immunologico per superare le leggi della natura nel trapiantointende operare per realizzare una serie di attività nella comunità metropolitana volte a promuovere azioni a sostegno della lotta contro le malattie del rene e per sviluppare attività in grado di migliorare le cure e favorire l'acquisizione di una sensibilità comune per ridurre l'impatto delle malattie renali sulla società.
4. L'Associazione intende favorire la ricerca scientifica e l'innovazione per rafforzare il governo clinico delle malattie del rene.
5. L'Associazione, quindi, potrà a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, svolgere le seguenti attività:
 - a) ricerca epidemiologica
 - b) promozione dei buoni stili di vita
 - c) ricerca sull'interazione ambiente/patologia renale
 - d) caratterizzazione dei percorsi di malattia nei diversi strati sociali
 - e) ruolo degli strumenti di telemedicina per la prevenzione e la cura dei pazienti
 - f) caratterizzazione degli elementi di fragilità degli individui deboli

- g) promozione della ricerca sul trapianto di rene
 - h) impulso alla miniaturizzazione dei device nel campo della medicina artificiale
 - i) promozione di start up per l'innovazione in nefrologia
 - j) rafforzamento degli strumenti internazionali per la formazione dei giovani
 - k) potenziamento delle competenze di nefrologia nella realtà metropolitana
 - l) altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dallo scopo sociale
 - m) ogni altra attività di interesse generale che possa concorrere al perseguimento degli scopi statuari e, in particolare, quelle previste dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017, di cui alle lettere a)-d)-e)-h)-i)-u).
6. L'Associazione può, altresì, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 7. L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generali, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
 8. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione del pubblico, dei propri associati e collaboratori sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Nazionali e Internazionali anche attraverso la stipula di appositi accordi, adesioni, protocolli d'intesa e/o convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, in coerenza con i principi Istituzionali ed etici, nel rispetto della programmazione concordata tra le parti.
 9. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.
 10. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
 11. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dei terzi.
 12. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di-

pendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare e/o qualificare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 3 – SOCI

1. Sono associati tutte le persone fisiche che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne condividono gli scopi e accettano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell'Associazione, e che versano ogni anno la quota associativa;
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, pertanto i soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta; il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Ci sono tre categorie di soci:
 1. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annuale stabilita dall'assemblea;
 2. Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 3. Benemeriti: sono persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. La quota associativa non è trasmissibile a nessun titolo e non è legata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ogni associato purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché, se di maggiore età ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Essi hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione, di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – RECESSO ED ECLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o ritarda di oltre tre mesi il pagamento della quota associativa annua, o nel versamento di eventuali quote supplementari, può essere escluso dall'Asso-

ciazione.

3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo e/o nocumento al buon andamento sociale.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Nella prima Assemblea successiva, la stessa, esprimerà il proprio giudizio finale ed insindacabile sull'argomento.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 1. Assemblea dei soci;
 2. Consiglio Direttivo;
 3. Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e hanno durata triennale e vengono svolte gratuitamente.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, e che non siano sospesi per cause disciplinari.
2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio sociale, con avviso scritto, anche via mail o sul proprio sito internet, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contiene l'ordine del giorno dei lavori.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 8 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria:
 1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 3. Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 4. Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 5. Approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
 6. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 7. Delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o

sottoposto dal suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria:
 1. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 2. Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 3. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 9 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione, con il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente; non è ammessa la delega per i membri del consiglio direttivo.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno;
4. L'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, approva con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto; per eventuali modifiche statutarie invece occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza e/o in remoto (via web, videoconferenza, teleconferenza, ecc), a condizione che:
 1. Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 2. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 3. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 – VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, assegnando ad uno di essi la funzione di Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono eletti senza limiti di mandato, purchè venga assicurata la rotazione delle cariche sociali.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta almeno da 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. E' convocato mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
8. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.
9. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
10. Il Presidente ed il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
11. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza), a condizione che:
 - a) Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 - d) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 - e) Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 12 – COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea.
2. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.
3. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
 - b) Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
 - d) Predisporre le bozze del Bilancio di esercizio ed eventualmente del Bilancio sociale di cui all'art.14, documento di carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - e) Stabilire l'ammontare delle quote che i soci debbono versare annualmente entro il 15 gennaio di ciascun anno e comunque prima dell'inizio della frequenza delle attività dell'associazione;

- f) Stabilire i criteri per i rimborsi spese, per i rimborsi agli associati ed ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- g) Designare i collaboratori preposti alle varie attività;
- h) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) Deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, salve le attribuzioni dell'Assemblea come previste dall'art.5.

Art. 13 – PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio;
- 2. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- 3. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 14 - COMITATI SCIENTIFICI

- 1. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può istituire Comitati Scientifici composti da un numero variabile di membri, scelti tra esperti che si siano distinti per la particolare attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche dei pazienti affetti dalle patologie descritte e a sostegno delle iniziative dell'Associazione.
- 2. I Comitati Scientifici collaborano a sostegno delle attività e delle iniziative associative. La durata e l'eventuale incarico dei componenti dei Comitati Scientifici viene deliberato dal Consiglio Direttivo. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è reso a titolo gratuito; i componenti di tali organismi non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'incarico, se preventivamente autorizzate.
- 3. I Comitati Scientifici sono organi consultivi, non hanno poteri di rappresentanza o di amministrazione e l'accettazione dell'incarico comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

- 1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 2. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
- 3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 4. Qualora i membri dell'organo di Controllo siano iscritti al registro dei

revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tale fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Contributi pubblici, privati e di sponsor;
 - c) Eredità, donazioni e legati;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Altre entrate compatibili con la normativa in materia;
 - g) Attività strumentali per l'attività generale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, in conformità a quanto indicato all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 dell'anno successivo per la definitiva approvazione.
2. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
3. Il bilancio è depositato presso la sede sociale dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni associato.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 dell'anno successivo per la definitiva approvazione.

Art. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso solamente dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.9 e comunque secondo le norme del Codice Civile.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui al comma seguente.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere

positivo dell'Organismo competente ai sensi del d. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per ogni controversia tra l'associazione e i soci è il Tribunale di Bologna.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to Claudio Galli

F.to Maccagnani William

F.to Alfonso Racemoli

F.to Canè Gabriele

F.to Paolo Ceccardi

F.to Claudio Pozzi

F.to Carla Marzetti

F.to Roberto Guizzardi

F.to Federica Palumbi

F.to Sandro Bottazzi

F.to Pier Francesco Zappoli

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89).

Certifico io sottoscritto, dott.ssa Chiara Branchini, Notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs.7 marzo 2005, n. 82, "I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale".

In Bologna e nel mio studio in via Loderingo degli Andalò n. 1, addì diciassette marzo duemilaventidue
F.to Chiara Branchini Notaio